



TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI

Prot. N.

Velletri,

IL PRESIDENTE

LA DIRIGENTE

Disposizioni nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto all'ammissione al patrocinio a carico dello Stato nel processo penale - art. 99 DPR n. 115/2002.

Con la presente disposizione, si dà attuazione alle indicazioni contenute nella Circolare ministeriale DAG n.2423819 in data 29.11.2022, in cui si chiarisce che nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto all'ammissione al patrocinio a carico dello Stato **nel processo penale** ai sensi dell'art. 99 DPR 115/2002 **non è dovuto il pagamento del contributo unificato.**

La menzionata circolare sancisce inoltre che i suddetti procedimenti non vanno iscritti a SICID, ossia al ruolo civile generale degli affari contenziosi, bensì nei registri informatici in uso al settore penale.

L'indicazione ministeriale fa proprio il recente orientamento giurisprudenziale (v. Cass. Pen. Sez. IV sentenza n. 28367 del 19.07.2022; Cass. Pen. Sez. IV sentenza n. 6875 del 23.02.2021) che considera l'opposizione proposta ex art. 99 DPR 115/2002 avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione del patrocinio a spese dello Stato emesso nell'ambito di un procedimento penale uno strumento, seppur straordinario e atipico, di tipo impugnatorio e come tale regolato dai principi dell'ordinamento processuale penale, a cui si applica il rito sommario civile di cognizione, ben potendo il giudice penale procedere nel giudizio di che trattasi anche nel rispetto delle norme processuali civili.

Ciò posto, e rilevato che allo stato la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati non ha provveduto all'implementazione dei sistemi informativi in uso presso gli Uffici, per la gestione dei procedimenti in oggetto,

si dispone:

1. con decorrenza immediata, che l'iscrizione delle opposizioni al provvedimento di rigetto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale ex art. 99 DPR 115/2002, avverso i provvedimenti del GIP-GUP e del Giudice del dibattimento, non dovranno più essere iscritte nel registro informatizzato SICID e al ruolo civile;
2. relativamente ad esse **non è dovuto il pagamento del contributo unificato;**

3. le procedure in oggetto dovranno essere depositate con le modalità pro tempore vigenti per il deposito degli atti penali, senza riscossione di alcun contributo unificato; le cancellerie GIP e dibattimento penale provvederanno con immediatezza a inoltrarle alla cancelleria del patrocinio a spese dello Stato;

4. la cancelleria del Patrocinio a spese dello stato, ricevuta l'istanza di opposizione al rigetto, curerà l'iscrizione su mod.27 in corrispondenza del procedimento di G.P. che è stato definito con il rigetto opposto, la fascicolazione, la trasmissione al Presidente della sezione penale delegato, la tenuta di un registro di comodo, la gestione del procedimento e l'esecuzione del provvedimento finale una volta emesso.

Qualora l'opposizione de quo fosse depositata su SICID, il funzionario della cancelleria civile rifiuterà il deposito telematico e trasmetterà l'atto direttamente alla cancelleria del patrocinio a spese dello Stato.

Si comunichi a tutti i magistrati, ai Direttori, ai Funzionari responsabili delle cancellerie, al personale amministrativo interessato, all'Ufficio del Giudice di Pace.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Si pubblichi sul sito del Tribunale.

Il Presidente del Tribunale
Antonino La Malfa

La Dirigente
Diletta Popper